



DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DA CALCIO A 7" UBICATO NEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE IN VIA VITTORIO VENETO PER IL QUINQUIENNIO 2026-2031.

CIG: B9D5094D3D

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bresso, in esecuzione della delibera di Giunta n. 111 del 18.09.2025 per la gestione degli impianti sportivi e del novellato D.lgs. 36/2023, intende affidare in concessione d'uso ed in gestione l'impianto sportivo "campo da calcio a 7" di proprietà comunale posto nel parco delle Rimembranze in via Vittorio Veneto a Bresso comprendente:

1. campo da calcio a 7 in erba sintetica;
2. recinzione su tutto il perimetro del campo da calcio a 7
3. 4 torri faro per l'illuminazione del campo da calcio a 7

Sono indicate al presente disciplinare le planimetrie del campo.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico della piattaforma SINTEL, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 14, 19 e seguenti, 25 e seguenti, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Istruttore Amministrativo, Andrea Padovan - e-mail andrea.padovan@bresso.net.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo della presente procedura è:

1. promuovere attività finalizzate alla valorizzazione della cultura dello sport, atte a fornire risposta alle esigenze principalmente degli utenti bambini, giovani e adulti del Comune di Bresso;
2. consolidare e sviluppare un servizio pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Bresso, nonché per il territorio circostante, attraverso la programmazione alternata di attività, corsi, allenamenti, incontri, ed in genere di tutte le espressioni sportive che la struttura può ospitare in base alle proprie caratteristiche tecniche;
3. realizzare attività finalizzate alla gestione del campo: si tratta di attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del campo e alla migliore fruibilità, si tratta altresì di attività di gestione tecnica e manutentiva dell'impianto stesso;
4. integrare quanto più possibile le diverse realtà Associative/Sportive operanti nel territorio Comunale al fine di promuovere, armonizzare, valorizzare ed incrementare il patrimonio sportivo nonché lo sviluppo economico/sociale;
5. promuovere la realizzazione di iniziative, progetti e forme di collaborazione con gli oratori della città e dei vari plessi scolastici dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola media e le realtà giovanili del territorio.



Sono altresì a disposizione del Concessionario gli arredi/attrezzi e la strumentazione tecnica ivi presenti nello stato di fatto in cui si troverà a fine realizzazione, il cui elenco costituirà allegato al verbale di consegna.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione è costituita da un unico lotto dal momento che tutti i servizi richiesti sono relativi alla gestione del "campo da calcio a 7".

Valore stimato della concessione per 5 anni al netto di IVA: euro 100.000,00.

CPV: 92610000-0

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare:

- società e associazioni sportive dilettantistiche, singole o associate;
- enti di promozione sportiva;
- federazioni sportive nazionali;
- enti non commerciali;
- associazioni senza fini di lucro, che persegua finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

I suddetti soggetti devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

È data altresì facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata.

La presentazione di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo, consorzio o comitato di gestione comporta l'automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale dei soggetti facenti parte o impegnati nella costituzione del raggruppamento.

I soggetti partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Statuto e Atto Costitutivo con oggetto conforme all'oggetto della concessione;
2. Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (**RASD**);
3. Eventuale iscrizione al Registro del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
4. I concorrenti non dovranno trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i casi previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
5. Non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale

1. Esperienza nella gestione di impianti sportivi similari e in attività di valorizzazione dell'attività sportiva, avendo a riferimento gli ultimi tre anni (2022/2024).

C. Requisiti di idoneità economico-finanziaria



Al fine di promuovere e favorire la massima partecipazione non sono previsti i requisiti di idoneità economico- finanziaria.

In sede di presentazione dell'offerta economica, è obbligatorio allegare il Bilancio preventivo economico della gestione per l'intero quinquennio, dettagliando tutte le spese e i ricavi attesi. Tale bilancio dovrà essere redatto considerando l'applicazione del piano tariffario proposto e includendo eventuali contribuzioni e/o sponsorizzazioni, al fine di dimostrare la sostenibilità economica della gestione.

Si richiede, altresì, il piano tariffario/bigliettazione. Infine, in ragione della durata e delle attività previste nel contratto, che sarà sottoscritta dall'Ente locale, sarà prevista idonea garanzia a copertura dei rischi conseguenti al mancato e/o inesatto adempimento agli impegni convenzionali, nonché a tutela delle persone e delle cose, tenuto altresì conto di quanto previsto dal presente Disciplinare (artt. 7 e 18).

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della gestione decorre per una durata pari a 5 (cinque) anni.

Il contratto per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta.

Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata della concessione.

ART. 6 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Ciascun concorrente dovrà effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo preventivo obbligatorio presso gli spazi oggetto del servizio.

Il sopralluogo è fissato per il giorno lunedì 19.01.2026 alle ore 10:00.

Per la visita di sopralluogo dovrà presentarsi il legale rappresentante o suo delegato munito di documento di identità e di apposita delega corredata da copia del documento di identità delegante. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere effettuato dal soggetto mandatario. La visita di sopralluogo deve essere fissata telefonando preventivamente al numero 02/61455237 oppure tramite la seguente mail: ufficio.sport@bresso.net.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione da parte del Comune.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è gestita tramite il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.



Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Comune può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina "Bandi di gara", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Il Comune si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **“Modalità tecniche di utilizzo”** della piattaforma Sintel, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738 o a mezzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

7.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento **“Modalità tecniche di utilizzo”** della piattaforma Sintel, allegato.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. n. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005;



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

7.3 IDENTIFICAZIONE

Per prendere parte alla procedura, ogni operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei **“Manuali”** e nell'allegato **“Modalità tecniche di utilizzo”** della piattaforma Sintel, accedendo al portale di ARIA, all'indirizzo Internet www.ariaspa.it.

L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal DPCM, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738 o e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it .

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

8.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;



-
- Capitolato di gara e allegati;
 - Disciplinare di gara e allegati;
 - Planimetria Campo da Calcio a 7
 - DGUE;
 - DUVRI;
 - PEF.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Bresso. <https://www.bresso.net>, nella sezione "Bandi di gara".

La documentazione di gara è altresì disponibile all'interno della Sezione "Bandi" della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

L'offerta dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/01/2026** a pena di irregolarità non sanabile.

8.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica mediante la funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'**articolo 91, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023**, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti della piattaforma Sintel e sul sito istituzionale nella pagina dedicata della sezione "Bandi di gara". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

8.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal **D.Lgs. n. 36/2023** (in particolare gli artt. 19 e seguenti) nonché dal D.Lgs. n. 82/05.

Le comunicazioni tra Comune e operatori economici avvengono tramite la piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura".

Le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'**articolo 65, comma 2, lettera b e c del D.Lgs. n. 36/2023**, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta presentata, ciascun concorrente è tenuto a corredare la propria offerta di una garanzia provvisoria, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo stimato della concessione, come indicato nel bando di gara.

La garanzia provvisoria è richiesta in considerazione della natura concessoria dell'affidamento, della durata del rapporto, nonché dell'esigenza di tutelare il Comune in caso di ritiro dell'offerta, mancata sottoscrizione del contratto o mancata presentazione della garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario.

In caso di partecipazione alla procedura in forma aggregata (raggruppamenti temporanei, consorzi o altre forme associative ammesse), la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti e coprire le obbligazioni assunte congiuntamente dagli stessi.

La garanzia provvisoria deve avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e deve contenere l'impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, secondo quanto previsto dagli atti di gara.

La cauzione può essere costituita mediante versamento in denaro a favore del Comune di Bresso, con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia provvisoria è svincolata al momento della costituzione della garanzia definitiva.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria nei termini e con le modalità previste dal presente Disciplinare comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione Documentazione Amministrativa - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale - la documentazione di seguito riportata utilizzando - ove previste - le specifiche righe presenti già a video:



- Dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- Dichiarazioni che attesti la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
- Dichiarazioni che attesti l'esperienza nella gestione di impianti sportivi simili e in attività di valorizzazione dell'attività sportiva, avendo a riferimento gli ultimi tre anni (2022/2024);
- La garanzia fideiussoria provvisoria (art. 9 del Disciplinare);
- Il DGUE;
- Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (soltanto se si partecipa alla gara in forma aggregata);
- Eventuale ulteriore documentazione connessa alle dichiarazioni rese;

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- All. A Domanda di Partecipazione;
- All. A1 Modulo Raggruppamenti Temporanei;
- il DGUE (Documento di gara unico europeo) aggiornato al Codice 36/2023;

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE

L'affidamento verrà effettuato a favore dell'operatore che avrà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023.

La Commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti secondo la seguente ripartizione:

Elementi di valutazione Punteggio massimo

A. Offerta tecnico - 70 punti

B. Offerta economica - 30 punti

TOTALE PUNTI 100

ART. 11.1 - Dettaglio degli elementi di valutazione dell'Offerta tecnico – qualitativa e del relativo punteggio

OFFERTA TECNICA	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO Max 70
Elemento 1	Iscritti all'albo delle Associazioni di Bresso (Si=10; No=0)	10
Elemento 2	Anni di attività nel Comune di Bresso	10
Elemento 3	Numero di discipline svolte dall'ASD o dall'insieme delle ASD	5
Elemento 4	Numero di associati residenti a Bresso nell'anno sportivo 2023/24	10
Elemento 5	Numero attività proposte dedicate prevalentemente ai ragazzi under 20 residenti	5
Elemento 6	Ore di attività inclusive dedicate a ragazzi del territorio con fragilità, svolte all'interno dello spazio o in altri spazi a disposizione dell'ASD	10
Elemento 7	Ore messe a disposizione a beneficio di altre realtà del	5



	territorio/singoli cittadini per attività sportiva amatoriale	
Elemento 8	Ore messe a disposizione a beneficio di momenti ricreativi non strutturati aperti alla Città	5
Elemento 9	Proposta di collaborazione con le scuole, nelle fasce orarie del mattino, per attività motoria curriculare	10

Riparametrazione. Ad ogni elemento offerto (escluso l'ELEMENTO 1) verrà attribuito il rispettivo punteggio secondo la seguente formula:

$$Pi = Pmax \times \frac{Oi}{Omax}$$

Dove:

Pi = Punteggio da attribuire al concorrente

Oi = Offerta operatore

Pmax = Punteggio massimo attribuibile (in base all'elemento della griglia)

Omax = Offerta tecnica migliore

Al termine della valutazione verranno sommati i punteggi risultanti dalla riparametrazione. Il punteggio risultante sarà quello attribuito all'Offerta Tecnica del concorrente.

ART. 11.2 - Dettaglio degli elementi di valutazione dell'offerta economica e del relativo punteggio

L'offerta economica sarà valutata fino ad un massimo di **30 punti**, secondo i criteri di seguito indicati:

Rialzo, in valore assoluto, offerto sul canone annuo minimo pari a **euro 1.500,00 l'anno oltre IVA**.

Verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti all'offerta economica migliore (ovvero a chi avrà offerto il rialzo maggiore).

Alle restanti offerte verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo la seguente formula:

$$Pi = Pmax \times \frac{Oi}{Omax}$$

Dove:

Pi = Punteggio da attribuire al concorrente

Oi = Offerta operatore

Pmax = Punteggio massimo attribuibile (30 punti)

Omax = Offerta economica migliore

Risulterà vincitore il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punteggio Tecnico + punteggio Economico).

In caso di parità di punteggio risulterà vincitrice la proposta che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.



ART. 12 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione, il Comune procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione sarà aggiudicata, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione sarà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo della concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Bresso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO e PROCEDIMENTALE (Art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023)

L'Amministrazione comunale può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dal Comune, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.



ART. 14 - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Il Concessionario, prima della firma del contratto, dovrà procedere alla stipula, per l'intera durata del periodo contrattuale, di una polizza assicurativa per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi) con un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00.= per sinistro e di una polizza assicurativa per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) con un massimale di garanzia non inferiore ad €.2.000.000,00.= per sinistro ed €. 1.000.000,00.= per persona.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui la durata della polizza di assicurazione sia inferiore alla durata della concessione, la stessa deve essere di durata pari ad almeno 1 (uno) anno e deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni scadenza.

In caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione del Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia, conforme all'originale ai sensi di legge, di tali polizze deve essere consegnata al Comune all'atto della stipula del contratto.

Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune da parte dell'assicuratore.

Tutti i danni eventualmente subiti da terzi, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Concessionario, a causa di qualsiasi, saranno da ascrivere al Concessionario.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Concessionario durante l'esecuzione dei servizi.

Quanto ai danni derivanti da calamità naturali:

- il Comune risponderà relativamente all'immobile e alle strutture fisse di sua proprietà;
- il Concessionario risponderà relativamente alle attrezzature, apparecchiature, impianti a struttura non fissa.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Bresso si riserva di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune di Bresso, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta di pagamento del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 14.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

ART. 16 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO e RINUNCIA

L'impianto e la conseguente gestione dello stesso e delle relative attività saranno assegnati sulla base del punteggio ottenuto.



La concessione dell'impianto sportivo per la gestione degli spazi e la promozione dell'attività sportiva sarà formalizzata attraverso apposito contratto che provvederà a regolare tutti gli aspetti del rapporto tra il concessionario e il Comune di Bresso.

L'assegnatario può rinunciare all'impianto con comunicazione scritta.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo stimato della concessione indicato negli atti di gara.

La garanzia definitiva è prestata a copertura del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione dell'impianto sportivo;
- l'osservanza degli obblighi manutentivi ordinari;
- il pagamento del canone concessorio;
- l'adempimento degli obblighi assicurativi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi;
- l'applicazione di penali contrattuali.

La garanzia definitiva deve avere validità per l'intera durata della concessione e resta efficace fino alla completa e regolare riconsegna dell'impianto sportivo, previa verifica, da parte del Comune, dello stato dei luoghi e dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il Comune può procedere all'escussione totale o parziale della garanzia nei casi di inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora, nel corso della concessione, la garanzia venga escussa in tutto o in parte, il concessionario è tenuto a provvedere alla reintegrazione della stessa entro il termine assegnato dal Comune. In caso di mancata reintegrazione, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La garanzia definitiva è svincolata solo a seguito della cessazione del rapporto concessorio e dell'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e della corretta riconsegna dell'impianto, secondo quanto previsto dal contratto.

ART. 18 - AVVERTENZE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
2. Sono autorizzati a presenziare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti e/o loro incaricati solo se muniti di delega;
3. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente Disciplinare, con rinuncia del concorrente ad ogni eccezione;



4. Il concorrente, per effetto della presentazione dell'offerta, resta impegnato nei confronti del Comune per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia stato stipulato il relativo contratto, l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Il Comune invece non assume nei suoi confronti alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non saranno giuridicamente efficaci;
5. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione o di prorogarne la data/le date, o di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- ii. dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di



consulenza o assistenza al Comune in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione saranno pubblicati sul sito internet del Comune: <https://www.comune.bresso.mi.it>
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 della L. n. 190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere



contattato ai recapiti pubblicati sul sito del Comune (<https://www.comune.bresso.mi.it>) nella sezione "L'Amministrazione/Privacy".

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune per le finalità sopra descritte.

ART. 20 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE

È vietata da parte del Concessionario la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni legislative vigenti. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si fa richiamo alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il Foro di Milano.